



In questo numero:

- PAG. 1 ► In redazione
- PAG. 2 ► Acque disponibili ed autorizzazioni. L'acquisto di fontanili. - Cap. 3
- PAG. 11 ► Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'



In questo numero proponiamo la sintesi del terzo capitolo della Storia del Naviglio Civico, che sarà pubblicato integralmente il prossimo 31 gennaio, sul nostro sito.

A seguire un'interessante riflessione dell'Ing. Stefano Loffi, dedicata a tutti coloro che si occupano di Irrigazione lombarda, sull'obbligo di misura delle acque derivate ed anche scaricate, anche se nel sottosuolo, che ha tutti i "colori" di una tipica vicenda da 'vecchia Italia'.

Le festività natalizie ci consentono così di portare questo nostro lavoro, condotto strenuamente tra tante vicissitudini, che speriamo possa essere inteso quale piccolo ma sentito dono.

A tutti i nostri numerosi lettori, auguriamo un sereno Natale e ogni buona cosa si possa auspicare in ogni anno nuovo!

La redazione

...mentre Cremonesi e Bresciani litigavano per le acque del fiume Oglio, già da due secoli il Condominio Pallavicino ne derivava in abbondanza poco più a valle, senza trovare le stesse difficoltà o subire i medesimi dispetti!


Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni.

L'acquisto di fontanili

Gli archivi non documentano la cronologia dettagliata delle aperture delle bocche di prelievo dal Naviglio della Città di Cremona. Dalle iniziali trentadue bocche, nel XIV secolo, si passò a quarantaquattro già nei primi decenni del XV e, nel 1463, a settantadue.

decina di bocche dal Naviglio Civico e lo facevano senza alcuna disciplina e limite, come se le acque in esso scorrenti fossero di loro pieno ed autonomo dominio, a rivendicare l'aver concesso, nel 1339, il passaggio dell'allora Naviglio Nuovo al prezzo di una quota di acque per irrigazione.



Il problema dell'eccesso della domanda rispetto all'offerta divenne così cronico.

In buona sostanza, si assegnava dell'acqua in parte già ad altri concessa!

La situazione deteriorava 'a vista d'occhio' e dunque si doveva trovare 'il colpevole' o, quantomeno, un colpevole!

L'attenzione si concentrò su un obiettivo lontano da Cremona, per non dire – a quei tempi – lontanissimo: "... gli uomini di Fontanella" ... e sui potenti della nobiltà di quei luoghi.

I Fontanellesi gestivano infatti una

L'insubordinazione dei Fontanellesi era cronica come i tanti altri mali del Naviglio Civico, tant'è che a quella *decina di bocche* non erano stato applicato il misuratore alla Cremonese, imposto già nei Ventiquattro Capitoli del 1394, e l'acqua era estratta alla massima quantità di acqua possibile.

Questa situazione era certamente una delle cause del generale squilibrio, non certo l'unica, ma faceva buon gioco, a Cremona, dare la colpa di tutto ai più distanti.

Ma la questione si poneva, prima di tutto, sulle carte: i Fontanellesi potevano dimostrare che la già ricordata



Cap. 3 Acque disponibili ed autorizzazioni. L'acquisto di fontanili

ordinazione della duchessa Bianca Maria Visconti, del 1463 imponeva regole certe, ma pareva sbilanciarsi in una generica conferma dei privilegi in favore di Fontanella.

Le lunghe trattative portarono ad una soluzione, ovviamente di compromesso, nel 1565, nella quale si concordò di ridurre con misuratore 'alla Cremonese', probabilmente con geometrie comunque non canoniche, quattro bocche di Fontanella, autorizzate a prelevare, nell'insieme, la portata massima di 125 Once; quattro bocche su una *decina*, non pare un buon compromesso per i Cremonesi! Nel 1611 la situazione era però tornata alle originarie condizioni; forse le opere concordate su quelle quattro bocche furono pure demolite oppure mai realizzate, e la lite riprese, per giungere ad una definitiva definizione nel 1940 (!), con la sottoscrizione di uno specifico accordo.

Resta un fatto: la scarsità d'acqua erogata era il più potente stimolo per cercare nuove fonti.

La prima iniziativa è del 1424, con l'idea di realizzare una nuova presa dall'Oglio, con l'assenso del duca di Milano, ma senza séguito.


Il 16 agosto 1459, il Consiglio Generale di Cremona approvò un nuovo progetto di aprire un'altra derivazione dal fiume, nel territorio di Soncino,

approvato nuovamente dal duca di Milano e, questa volta, si passò alla progettazione esecutiva, che trovò ostacoli irremovibili, compresi di violenze verbali e fisiche da parte dei Soncinesi.



Nel dicembre 1460 i lavori iniziarono, ma già nel febbraio lo stesso duca di Milano ne ordinò la sospensione di quattro settimane, poi protrattasi *sine die* (un vezzo italiano dunque assai antico?).

Questo ostacolo, ben al di là della portata dei Cremonesi, portò alla



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni.

L'acquisto di fontanili


classica ritirata strategica: il quattro maggio 1461 il Consiglio Generale decise per il 'Piano B': *riassettare e riordinare* il Naviglio della Città di Cremona, lasciando perdere ogni velleità su una nuova derivazione dal fiume Oglio!

Altri tentativi - nel 1470, nel 1481 e nel 1501 - sortirono la stessa sorte.

Torniamo così al XVI secolo, poiché, mentre si progettava e si riprogettava, le necessità del Naviglio restavano sempre più insoddisfatte, cosicché

si esplorarono anche altre strade o, meglio, l'unica alternativa al prendere acque dai fiumi: acquisire altri fontanili.

Si intrapresero le trattative con alcuni proprietari terrieri che disponevano di fontanili nei propri fondi, le cui acque potevano essere convogliate, almeno nella parte non necessaria alle proprietà stesse, ad aumentare il flusso nel Naviletto di Barbata. Gli accordi, stipulati tra il 1562 ed il 1596, assicurarono a quel ramo del Naviglio Civico



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni.

L'acquisto di fontanili

la portata, un tutto o in parte, di una decina di fontanili.

Con queste nuove acquisizioni, il Naviglio Civico si assicurò l'incremento della portata disponibile, che oggi stimiamo in circa 1700 l/s (circa 85 Once d'acqua), pari al 23% della portata allora probabilmente tratta dall'Oglio; non era molto, ma pur sempre un contributo importante.

Dobbiamo osservare che, dal 1493 al 1547, prima il conflitto armato fra Milano e Venezia poi i disordini interni all'Amministrazione comunale di Cre-

mona resero obiettivamente difficile qualunque iniziativa per potenziare le risorse del Naviglio Civico.


Nella *Plàtea* del Naviglio Civico si legge, infatti, che *"dal 1509 al 1547 restò il Naviglio in una perfettissima dimenticanza"; e non servirebbe distinguere quali fossero le cause maggiori; ma, cessate le guerre, si svegliò la città di Cremona e con gravi e lunghe liti recuperò ... il suo Naviglio [e] nell'anno 1547 fece una gran riforma [compilando appositi] ordini e provvisioni confermati [nel 1551] dal Senato [di Milano]"*.

Con tale riforma fu istituita l'autonoma *Magistratura del Naviglio*, ufficio del Comune di Cremona appositamente incaricato ed attrezzato per gestire ogni questione del grande e complesso canale, che, nell'atto del 14 luglio 1812, il Podestà di Cremona ancora definiva *"... importantissimo ramo di Pubblica Azienda da cui dipende l'ubertà di massima parte dell'Agro Cremonese"*; altra notazione che sarà ripresa nell'ultimo Capitolo. Nella seconda parte del XVI secolo, esauritasi la lunga serie di guerre, dette anche 'Guerre d'Italia', quasi sempre concentrate nella parte centro settentrionale della nostra penisola, le autorità milanesi e veneziane diedero nuovo impulso al tentativo di trovare più stabili e reciproci equilibri, ivi




Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni. L'acquisto di fontanili



compresa la conciliazione tra Cremonesi e Bresciani nelle rispettive pretese sulle acque del fiume Oglio. Dopo un primo infruttuoso tentativo, l'iniziativa dei due governi coinvolse, dal 1558, Domenico Bollani, Podestà e poi Vescovo di Brescia, ed il conte Giovanni Anguissola, Senatore a Milano, e fu positivamente conclusa nel 1561, con solenni accordi che però non impedivano agli uomini di Urago (che derivavano dalla sinistra del fiume, poco più di un chilometro a valle

del Naviglio Civico) di effettuare nuove scorrerie. L'accordo adeguatamente stabile arrivò soltanto nel 1777, quando i Delegati alle questioni del confine tra i due Stati, concorderanno, in coerenza col trattato di Vaprio (31 luglio 1754), la costruzione di opere di stabilizzazione della traversa in Oglio del Naviglio Civico, da realizzare in modo tale da vanificare (almeno nelle speranze) nuove e proditorie manomissioni. Cremona non avrebbe avuto un nuo-



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni.


L'acquisto di fontanili

vo Naviglio, ma almeno il Vecchio poteva dirsi ormai sicuro!

Ciò che non poté realizzare la Città di Cremona, in due secoli di aspre contese, riuscì invece al marchese Galeazzo I Pallavicino, luogotenente del re di Francia Luigi XII, che, tra il 1515 ed il 1535, realizzò il Naviglio Grande (oggi detto Naviglio Grande Pallavicino), con tanto di assenso sia di Cremona che di Brescia, evidentemente entrambe convinte con argomenti che nessuno, sino ad allora, aveva potuto utilizzare, e così portando sul contado cremonese, ma *in primis* nelle proprie terre vastissime, quella acqua nuova tanto agognata dai Cremonesi, maestri nelle cose d'acqua, ma non abbastanza liberi da interessi locali, diremmo quasi 'da cortile'!

È certamente singolare il fatto che, mentre Cremonesi e Bresciani ancora litigavano per le acque del fiume Oglio, ormai da due secoli il Condominio Pallavicino ne derivava in abbondanza poco più a valle, con il Naviglio Grande, senza trovare le stesse difficoltà o subire i medesimi dispetti! Possiamo azzardare un'ipotesi: il fiume Oglio, particolarmente nel tratto ormai di pianura – più o meno a valle di Palazzolo sull'Oglio - era abbondantemente arricchito dalle acque della prima falda, almeno sino a Torre Pallavicina. Nella seconda metà del

secolo scorso, questo apporto, sebbene fosse già in riduzione, era stato




misurato dell'ordine dei 10 ÷ 15 m³/s; è dunque plausibile pensare che la derivazione del Naviglio Grande Pallavicino si avvantaggiasse di questa fonte, che i Bresciani posti più a monte, neppure potevano sfruttare, perché neppure ... vedevano, tant'è che, a valle di questo più recente Naviglio, non c'erano altre derivazioni in sponda veneziana, che potessero lamentare la sottrazione di acqua da parte dei frontisti: non c'era, cioè, concorrenza! Il Naviglio Civico, invece, si mantene-



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni. L'acquisto di fontanili



va nel mirino dei Bresciani, titolari di un'ultima derivazione, posta più a valle ma assai vicina: qui la competizione c'era ed era sempre asperissima! La condizione del Naviglio della Città di Cremona, all'alba del XVII secolo, era ormai definitiva, con un contributo alla città che subiva periodi di crisi, soprattutto in estate.

Cremona però poteva giovare di altre risorse, nel frattempo trovate in territorio cremonese, dunque lontano da occhi indiscreti e contese estenuanti. Alle risorse destinate alla città contribuiva infatti il Morbasco, corso d'acqua in parte naturale, che aveva


originariamente principio fra Genivolta e Soncino, per poi cedere alcuni tratti al colatore Delma, che scarica nell'Oglio a Genivolta, ed in parte utilizzati per la costruzione del Naviletto di Soncino, canale irriguo alimentato da fontanili.

In località Cura Affaitati, il Morbasco si divideva in due rami: uno andava al Po, passando per Cavatigozzi, con un quarto della portata scorrente nell'asta maestra (valutata di circa 20 once); l'altro, chiamato roggia Cavo, trasferiva tre quarti della predetta portata – cioè quindici once che si accrescevano con altre acque di cola-



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni. L'acquisto di fontanili



ture - nel Naviglio Civico in località Migliaro, ovvero due chilometri prima di Cremona.

Nonostante ogni sforzo, la quantità di acqua assegnata ai Navilisti continuava ad essere inferiore al dovuto, con un deficit di quasi il 31%.

Ma se, come scrive il Lissa, alle bocche di Fontanella era riconosciuto il diritto di derivare senza alcun limite e pure senza misurazione, per una quantità complessiva che stimava in 380 Once, a tutte le alte bocche, poste a valle lungo il Naviglio Civico, la disponibilità effettiva scendeva al 54% della nominale di contratto!

Nelle stagioni più difficili, quan-

do l'acqua scarseggiava nel fiume, così racconta Pietro Lissa: "... *in tempo di siccità, [che] suol cominciare all'quindici o venti del mese di luglio seguendo sino a S.ta Maria di settembre quasi ciascun anno, escludendo le stagioni piovose se riduce l'acqua del Naviglio alla metà ed anco meno ... [e la portata derivata dal Fiume, destinata alle bocche cremonesi, poteva ridursi a circa 337 once] e alle seriole sottoposte ... alla restrizione [sarebbe toccato] solamente ...circa la quarta parte [rispetto alla] ragione della loro estrazione";* senza tacere l'aggravante, che noi aggiungiamo, che, nelle sue valutazioni, l'ingegnere



Cap. 3

Acque disponibili ed autorizzazioni.


L'acquisto di fontanili

del Naviglio Civico non metteva in conto *"le molt'acque ... furtivamente levate"* e quelle che erano prelevate con bocche irregolarmente modellate: *"con non poco pregiudizio e danno degli utenti delle bocche inferiori"*.

Non siamo in grado di verificare i dati esposti dal Lissa, ma lo squilibrio segnalato era sicuramente angoscioso, tanto più che, in tempo di carestia, nasceva l'assillo del dubbio: la derivazione dall'Oglio da parte di tutte le altre legittime utenze avveniva

in proporzione alla disponibilità? Bresciani e Bergamaschi avevano veramente e completamente abbandonato le antiche e inconfessate abitudini?

Un ipotetico controllore, che avesse verificato la portata in uscita dal Lago di Iseo (a Sarnico) ed i prelievi delle varie utenze attive sull'asta fra Sarnico e Calcio, dove si apriva il Naviglio Civico, avrebbe riscontrato un corretto riparto della disponibilità fra tutte le utenze? E se si fossero riscontrati abusi, come si sarebbe potuto eliminarli ed in quanto tempo?



Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'

Sino dalla prima legge dell'Italia unita in materia di uso delle acque pubbliche, la numero 2644 del 1884, si introduceva un concetto banale, ma che, in séguito, proprio proprio banale non sembrò nella sua applicazione: Chi usa acque pubbliche è obbligato a dare dimostrazione della quantità utilizzata, anno per anno.

Per l'Uso Irriguo, a quei tempi non era ancora disponibile il misuratore inventato dallo scienziato francese H. E. Bazin (Nancy 1829 – Chênove 1917), nella forma poi nota come 'Stramazzo Bazin', e dunque è comprensibile che questa legge si esprimesse in termini di " ... *quantità approssimativa ... anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve*" (art. 25).

Già il Regolamento approvato con regio decreto numero 1285 del 1920 ed ancor più il successivo numero 1775/1933, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", 'scolpirono nella più solida roccia' l'obbligo indiscutibile di misurare l'acqua utilizzata, con la sola esclusione, ancora in vigore, dei cosiddetti 'Usi Domestici'.

A dare migliore definizione e funzionalità arrivò il d. l.vo 152/1999 che, nell'articolo 22 dal titolo quantomai significativo: "Pianificazione del bilancio idrico", stabilisce che le Regioni debbano definire, sulla base delle Linee Guida approvate dal Ministro dei

Lavori Pubblici, gli obblighi di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché per la loro trasmissione all'Autorità concedente.



Queste Linee Guida avrebbero dovuto arrivare "entro sei mesi", più o meno nel novembre 1999.

Qual è l'obiettivo principale?
 In teoria assai semplice: il *bilancio idrologico*, che porta a conoscere, in ogni bacino idrografico, quant'è l'acqua che in esso fluisce, anno per anno.

Nella pratica, la complicazione può diventare mostruosa, ma molto dipende dall'approccio, in proporzione al livello di precisione che si vorrebbe raggiungere.

Culla del bilancio idrologico è un ambiente culturale fatto di: normativa adeguata, tempo, pazienza, umiltà, disponibilità, conoscenza di ciascun



Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'

territorio, cognizione della proporzione dei fenomeni idrologici (l'idraulica territoriale), ragionevolezza: non sappiamo dire quale sia il fattore più importante, ma tutti sono fondamentali! Mentre si costruisce questo necessario strumento, sono molteplici gli obiettivi 'secondari' che si raggiungono, anche strada facendo, tra i quali spicca il controllo di tutti coloro che usano le acque, sottraendole all'Ambiente e poi restituendole, tutte o parte, purtroppo spesso alterate, per altro non dire!

Ma passa il novembre 1999 e delle Linee Guida non si vede traccia poi altro tempo scorre, mentre scorre pure l'acqua, si consuma, si inquina e pure si mette a 'diminuire per conto proprio', complice l'evidente cambiamento climatico!

Sette anni dopo, nel 2006, s'era ancora in attesa di queste Linee Guida dal Ministero LL P., ma ecco che cambia la legge: arriva il d. l.vo 152/2006 (stesso numero del precedente!) che affida questo incarico al Ministero dell'Ambiente.

Forse lo stesso Governo era stanco di ... aspettare?

In questo decreto legislativo, "Norme in materia ambientale", al Capo II "Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico", articolo 95 "Pianificazione del bilancio idrico" (siamo proprio al centro della tematica!) si stabilisce: "Entro centot-



tanta giorni, le Regioni definiscono - sulla base delle Linee Guida adottate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto - gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ... "
 "180 giorni": per ora, è l'unica conferma!

Queste Linee Guida sarebbero dovute comparire certamente prima dei 180 giorni concessi alle Regioni per utilizzarle, ma di giorni ne son passati quasi quattromila, almeno in Lombardia, prima che si provvedesse ed in modo sbalorditivo!

E usare il termine 'sbalorditivo' è essere cortesi il più possibile!

La prima questione è sulla competenza: le Linee Guida sono state finalmente emesse, nel luglio 2015, ma non dal Ministero dell'Ambiente per



Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'

legge competente, bensì dall'incompetente Ministero dell'Agricoltura e pure limitate all'Uso Irriguo. Vien da chiedersi: ma il *Principio di competenza* non è un pilastro della Costituzione?
 Mah!

Porta un po' di conforto, ma non consolazione, la pronta risposta del Ministero dell'Ambiente, specificatamente interpellato sulla evidente mancata applicazione di questo laicamente sacro Principio: "*«... tale approvazione da parte del MIPAAF ... con largo anticipo rispetto alle Linee Guida che prossimamente redigerà questo Ministero dell'Ambiente, è da ricondursi essenzialmente ai tempi dettati dalle disposizioni dei Regolamenti UE. n. 1303/2013 e n. 1305/2013, per beneficiare dei Fondi Europei a sostegno allo Sviluppo Rurale (FEASR), nonché in ossequio alle previsioni di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione Punto 6.1.4. Si rassicura, infine, sull'impossibilità che le Linee Guida di questo Ministero dell'Ambiente, di prossima stesura, non rechino disposizioni disomogenee rispetto ai contenuti nel predetto atto del MIPAAF...».*

I termini "*largo anticipo*" e "*prossimamente*" fanno amaramente sorridere, visto che la legge è di undici anni fa! Vedremo quanto 'prossimamente' il Ministero dell'Ambiente farà ciò che deve fare dal 2006!

Ma ora le Linee Guida ci sono, nell'unanime concerto di sorvolare sulla loro illegittimità (visto che servono per evitare altre figuracce europee), e le Regioni non hanno àlibi: si deve darne applicazione, definendo "*... gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ...*", entro il 31/12/2016.

La Regione Lombardia, con delibera di Giunta del 19/12/2016 (sarà pubblicata giovedì, 29 dicembre!) adempie al compito ed approva la "*Disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006.*"

Realizzare il bilancio idrologico di un bacino idrografico è – lo abbiamo già affermato – cosa assai complessa, ma non per questo devono essere complesse le regole nei confronti di coloro che usano le acque e che dunque, per un'esistente legge di cent'anni fa, hanno l'obbligo di misurarle e di comunicare i relativi dati, ogni anno, alla P. A., tra l'altro qui limitati all'Uso



Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'

Irriguo.

Si può dire che si sia cercata una soluzione il più semplice possibile?
 Per nulla, anzi!

Di questa 'disciplina' sul nostro sito proponiamo una analisi, inevitabilmente critica, qui ci limitiamo a poche considerazioni.

In fatto di complicazione, ci basti una citazione, presa quasi a caso: "4.1 Per i distretti, inclusi in SIGRIAN, con superficie maggiore o uguale a 1.000 ha, alimentati in misura prevalente (almeno l'80% della dotazione irrigua complessiva del distretto) da non più di tre canali a superficie libera, è fatto obbligo da parte del concessionario di misurazione del volume utilizzato alla testa del distretto irriguo su base giornaliera, mediante l'installazione di dispositivi di IV livello."

Una domanda che sorge spontanea, assieme a tante altre, senza trovare, ovviamente, risposte: "Quante 'teste' ha un 'distretto' alimentato, per almeno l'80% da tre canali?"

Una questione esiziale: le derivazioni da acque superficiali, sino a 250 l/s di Concessione, ed i pozzi, sino a 50 l/s, sono esentati da questa disciplina! Pensando che queste Concessioni sono decine di migliaia e che dunque, tutte assieme, certamente rappresentano una quota rilevante dei flussi d'acqua usata, possiamo concludere che, lungo questa 'via', il bilancio idrologico, o qualcosa che almeno ad

esso si avvicini, è già ... irraggiungibile!

Vien da chiedersi: qual è il vero scopo di questo 'prodotto' così complesso? Forse la complessità stessa?



L'aspetto più clamoroso ci pare l'obbligo, nei confronti di ogni Concessionario irriguo, di misurare e comunicare anche i valori delle portate restituite, comprese quelle che percolano nella falda ... sotterranea! La via verso un bilancio idrologico possibile è già ... lontana!

Qual è quel sistema irriguo che, durante le irrigazioni, scarica dell'acqua con portate tanto sostanziose da renderne significativa la misura?

Quanto affidabili possono essere i 'calcoli', più o meno simulati, della frazione di acqua di irrigazione percolata in falda da ogni sistema irriguo, piccolo o grande che sia?

È come se, per valutare il grado di riempimento di un lago, al posto di registrare l'unica misura del suo livello, si pretendesse di disporre del mo-



Obbligo di misura delle acque derivate: un'altra vicenda da 'vecchia Italia'

nitoraggio di tutte le portate in ingresso, dall'immissario principale sino al più piccolo degli adduttori/scarichi! Sulla prescrizione di misurare anche le portate degli (eventuali) scarichi delle reti irrigue, sorge un alto dubbio 'amletico': la legge, quando parla di *punti di restituzione*, precisa "ove presenti" a significare – a nostro avviso, ma è evidente la necessità di un pronunciamento normativo, prima di partire così 'a testa bassa!' – che debba trattarsi di vere restituzioni strutturali e non certo lo scarico delle acque esuberanti l'irrigazione, poche e saltuarie, dunque insignificanti!

Così è, purtroppo.



Questa disciplina raggiunge vertici di complicazione sbalorditivi, ma si preoccupa anche di evidenziare che "12.3 Resta fermo l'obbligo previsto per tutti i punti di prelievo di avere idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati

dal corpo idrico naturale (superficiale o sotterraneo) come previsto dall'art. 33, comma 1 del r.r. n. 2/2006."
Sembra il classico "salviamo capra e cavoli"!

In realtà, la norma nazionale riguarda proprio lo stesso oggetto: come la mettiamo?

Se il legislatore vuole veramente semplificare la normativa, dovrebbe mandare il proprio esercito di burocrati a scuola di .. semplicità!

Dulcis in fundo: ai nuovi, sovrapposti e costosi obblighi, non è prevista, almeno in questa 'disciplina', sanzione alcuna: "Si salvi chi può!"

Stefano G. Loffi





**Consorzio Irrigazioni
Cremonesi**

Via C. Battisti, 21
26100 Cremona
C.F. e P. I.V.A. 00106640196
Tel.: 0372 22308



*Auguriamo a Voi e ai Vostri cari
Un Buon Natale
ed un felice Anno Nuovo.
Buon 2017!*



Scrivi al direttore:
direttore@cic.cr.it

Redazione:
redazione@cic.cr.it

Questo rivista non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07.03.2001



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questa rivista sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)

Progetto grafico:
Studio FRANZINI (CR)